

di interessi 7% sulla parte di mutuo anticipata, mente rimborsata.

L'estinzione anticipata del mutuo è stata quindi prevista e regolata in contratto per il periodo successivo al primo decennio di vita del mutuo stesso, mentre è stata esplicitamente vietata per tale primo decennio.

Evidentemente l'accoglimento eventuale della richiesta del Comune di Pescara costituirebbe un danno per l'Istituto, pari alla differenza, per un intero decennio, fra il reddito del mutuo al 7% e quello di altro investimento al saggio corrente del 5.25% , che l'Istituto potrebbe effettuare col capitale derivante dal rimborso da parte del Comune suddetto.

Il Consiglio,

Udite le comunicazioni del Direttore Generale,

Delibera l'estinzione anticipata del mutuo al Comune di Pescara alla condizione che il premio da versare per tale anticipata restituzione sia stabilito ad un tasso non inferiore all'anneta della differenza fra il 7% e il 5.25% calcolato per anni cinque.